I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/68 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1104/68 per quanto concerne la non applicazione di importi di compensazione negli scambi di determinati prodotti lattiero-caseari tra il Belgio e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano validi per la campagna lattiera 1968/1969 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, le disposizioni di detto trattato non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni non sono raggiunti in applicazione del suddetto trattato ;

considerando che il Belgio e il Lussemburgo hanno attuato un mercato unico, tra l'altro, per i prodotti lattiero-caseari ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1043/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo alle norme generali previste per equare l'incidenza degli importi correttivi applicati ai prezzi d'intervento di determinati prodotti lattiero-caseari (2), negli scambi tra il Belgio e il Lussemburgo dei prodotti citati in detto regolamento vengono applicati degli importi di compensazione ; che tale disposizione è in ritardo in confronto allo stato d'attuazione dell'unione economica belgo-lussemburghese ; che essa complica, inoltre, le pratiche amministrative, dato che gli importi di compensazione che devono essere concessi da uno Stato membro in caso di forniture e che devono essere riscossi dall'altro in caso di acquisto ammontano allo stesso livello ;

considerando che è pertanto opportuno che negli scambi dei prodotti di cui trattasi tra gli Stati membri in questione non vengano concessi o riscossi gli importi di compensazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1104/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo agli importi di compensazione applicabili per alcuni prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1968/1969 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1389/68 (4), è completato dal seguente paragrafo :

« Tuttavia, gli importi di compensazione fissati negli allegati I e II non sono applicati negli scambi tra il Belgio e il Lussemburgo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(2) GU n. L 178 del 25. 7. 1968, pag. 6.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 22.
(4) GU n. L 221 del 7. 9. 1968, pag. 12.